SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1033)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASSIRELLI, LI VIGNI e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1977

Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato giuridico dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, male impostato organicamente, sia per le sostanziali periodiche varianti avvenute negli enti camerali nell'ultimo cinquantennio (da Camere di commercio a Consigli dell'economia, a Consigli dell'economia corporativa, a Consigli delle corporazioni e nuovamente a Camere di commercio); sia per l'origine diversa dei predetti funzionari, provenienti dai ruoli degli uffici provinciali dell'industria e del commercio, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di altri Ministeri, delle Camere di commercio, è attualmente fondato sulle complesse convergenze tra la legge 23 febbraio 1968, numero 125 (Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), la legge 25 luglio 1971, n. 557 (Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernenti il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato) ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).

È essenziale porre in evidenza:

a) che la legge n. 557, entrata in vigore il 24 agosto 1971, come risulta anche dagli atti parlamentari, fu emanata per porre su uno stesso livello il trattamento economico, previdenziale e quiescenziale del personale statale e del personale camerale, connivente nell'ambito dell'ente camerale, per lo svolgimento di comuni funzioni d'istituto;

b) che il decreto del Presidente della Repubblica n. 748, con la creazione delle funzioni dirigenziali, ha stabilito un nuovo trattamento economico dei dirigenti in servizio (tra cui i segretari generali delle Camere di commercio), ma non ha assolutamente disposto — nè poteva provvedere in merito perchè tale iniziativa non rientrava nelle finalità della legge delegata — alcuna norma in materia di trattamento quiescenziale;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

c) che, a precisa conferma di tale asserto, il Consiglio di Stato, su ricorso dei segretari generali delle Camere di commercio contro l'opinamento diverso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decisione del 20 febbraio 1976 (sesta Sezione in sede giurisdizionale) ha sentenziato:

1) che la legge 557 « continua ad aver vigore accanto alla nuova (decreto del Presidente della Repubblica 748) ove questa non si ponga in termini di precisa eccezione alla prima »;

2) che « il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 ha lasciato immutata la posizione dei segretari generali, dato che continuano nell'assolvimento delle attribuzioni di direzione delle Camere di commercio nelle quali sono organicamente inseriti »;

3) che « tale preminente destinazione operativa, a servizio dell'ente camerale, rende del tutto ammissibile che l'onere di detto personale continui ad essere sostenuto dalle stesse Camere di commercio secondo un sistema che non manca di altre applicazioni nel nostro ordinamento »;

4) che « per quanto riguarda il trattamento di quiescenza e l'indennità di fine rapporto (buona uscita) è rilevante la considerazione della effettiva appartenenza dei segretari generali al personale delle Camere di commercio quanto a destinazione ed a funzioni, per dedurre che nessun elemento determinante sia intervenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 748 a mutare nei loro riguardi la precedente posizione; il che ben chiarisce che i segretari generali continuino a fruire del trattamento di quiescenza da parte della Cassa pensioni degli enti locali-CPDEL »;

d) che anche la Corte dei conti, con il primo decreto assunto dalla Sezione di controllo del 6 maggio 1976 per l'attribuzione del trattamento di quiescenza ad un segretario generale di Camera di commercio, ha precisato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 non ha avuto alcun riflesso sulle iscrizioni alla CPDEL dei segretari generali, non esistendo nel predetto decreto presidenziale — come del resto conferma il Consiglio di Stato — alcuna norma espressamente abrogativa dell'articolo 4 della richiamata legge n. 557.

Da quanto sopra illustrato dovrebbe risultare logico e pacifico che i segretari generali delle Camere di commercio — pur di provenienza diversa ma accomunati sostanzialmente e formalmente nello svolgimento delle stesse funzioni — considerato l'identico livello di qualifica, di responsabilità e di anzianità, venissero ad ottenere per legge, per le richiamate decisioni dei massimi competenti organi giurisdizionali e per equità, lo stesso trattamento quiescenziale.

Invece, per l'interpretazione data all'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, titolata « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro », la CPDEL viene ad erogare pensioni nettamente differenziate ai richiamati segretari generali delle Camere di commercio. A quelli tra questi provenienti dai Ministeri o dai ruoli dei direttori UPICA viene elargita l'intera corresponsione pensionistica; a quelli provenienti dai ruoli dei capi uffici statistica UPICA e dai ruoli delle Camere di commercio, già iscritti alla CPDEL stessa da numerosi anni, ma che hanno un periodo di qualifica di segretario generale minore di 5 anni, viene corrisposto un trattamento pensionistico di livello notevolmente inferiore; a quelli provenienti anch'essi dalle Camere di commercio, mai iscritti in precedenza alla CPDEL, ma soltanto da data sucessiva alla nomina a segretari generali, anche se con pochi mesi di servizio in tale qualifica, viene concesso l'intero trattamento pensionistico.

Nè può essere sostenibile la tesi che la differenziazione è giustificata dal cambiamento di carriera avvenuta per i segretari generali del secondo gruppo (provenienti particolarmente dai ruoli delle Camere di commercio, già iscritti alla CPDEL da numerosi anni): se costoro hanno cambiato carriera (il che non è), l'hanno cambiata anche i loro colleghi che si sono iscritti alla CPDEL dopo la loro nomina a segretari ge-

nerali; l'hanno cambiata soprattutto quei funzionari provenienti dai Ministeri presso i quali hanno affrontato materie e svolto funzioni del tutto diverse da quelle trattate ed espletate presso le Camere di commercio.

Non è necessaria, quindi, una lunga disquisizione per evidenziare quali caratteri di illogicità e soprattutto di iniquità siano racchiusi nei criteri di liquidazione del trattamento pensionistico, così come sopra denunciati.

Nella fattispecie le derivanti conseguenze non sono certamente in armonia con la titolazione della richiamata legge n. 965 « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni . . . ».

Se più dell'impostazione formale debba valere nell'ambito dell'attuale contesto sociale la soluzione reale di un problema, deve ammettersi che, a sanare l'irrazionalità e la ingiustizia strettamente collegate alla questione esposta, intervenga una leggina che sancisca la non applicabilità, nei riguardi di detto personale, del disposto del quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, a far tempo dal 24 agosto 1971, data di entrata in vigore della precitata legge n. 557 del 25 luglio 1971.

Si specifica inoltre che i casi di disparità contemplati assommano a poche unità e che pertanto l'onere del provvedimento è irrilevante agli effetti economici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il personale di cui al quadro L della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 24 agosto 1971.